

## **TI\_GERICHTE 72.2013.77 vom 23. Dezember 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-12-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2013.77](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2013.77)

FR: TI\_GERICHTE 72.2013.77 du 23 décembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 72.2013.77 del 23 dicembre 2014

### **Regeste**

Procedura contumaciaale. Imputato assente condannato per falsità in documenti per aver allestito decine di falsi ordini di pagamento (vouchers) relativi ad acquisti fasulli di merce, fatture false, lettere false e dichiarazioni di storno false

### **Volltext**

Tessin Tribunale penale cantonale 23.12.2014 72.2013.77 Tessin Tribunale penale cantonale 23.12.2014 72.2013.77 Ticino Tribunale penale cantonale 23.12.2014 72.2013.77

Procedura contumaciaale. Imputato assente condannato per falsità in documenti per aver allestito decine di falsi ordini di pagamento (vouchers) relativi ad acquisti fasulli di merce, fatture false, lettere false e dichiarazioni di storno false

Incarto n. 72.2013.77 Lugano, 23 dicembre 2014/rs Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano composta da: giudice Mauro Ermani, Presidente Veronica Lipari, vicecancelliera sedente nell'aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico contro IM 1 Alias : \_\_\_\_\_ rappresentato dall'avv. DUF 1 imputato, a norma dell'atto d'accusa 69/2013 del 1. luglio 2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1 , di falsità in documenti per avere, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, nel periodo ottobre 2002-marzo 2004, agendo in correità e per il tramite del fratello \_\_\_\_\_, e in parte con la complicità della sorella \_\_\_\_\_, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi, facendone altresì uso a scopo d'inganno, e meglio per avere, al fine di creare l'apparenza di transazioni commerciali in realtà fittizie, rispettivamente di incassare una sorta di commissione dai flussi finanziari in transito, facendo uso di carte di credito intestate a persone non esistenti oppure esistenti ma ignare di essere titolari delle stesse, carte la cui emissione da parte di istituti bancari negli \_\_\_\_\_ era stata ottenuta appoggiandole come "carte partner a conti bancari a lui riconducibili, allestito, per il tramite del fratello \_\_\_\_\_ e in parte della sorella \_\_\_\_\_, 50 (cinquanta) falsi ordini di pagamento (vouchers) relativi ad acquisti fasulli di merce presso le ditte \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, entrambe riconducibili al fratello \_\_\_\_\_, che ha apposto di proprio pugno le firme false dei clienti fittizi sui vouchers, per un totale complessivo di USD 1'570'190.81, segnatamente: Carta No. Tipo carta Titolare carta Mov\_data Moneta Importo A. Express 15.10.02 USD 6'456.00 A. Express 16.10.02 USD 6'456.00 A. Express 29.10.02 USD 8'876.79 A. Express 22.11.02 USD 5'373.75 A. Express 22.11.02 USD 75'377.95 A. Express 12.02.03 USD 5'659.00 A. Express 20.02.03 USD 7'390.00 A. Express 24.03.03 USD 5'488.00 A. Express 31.03.03 USD 21'544.00 A. Express 23.04.03 USD 16'799.00 A. Express 08.05.03 USD 13'600.00 A. Express 22.05.03 USD 24'500.00 A. Express 28.05.03 USD 17'299.00 A. Express 20.06.03 USD 17'599.00 A. Express 01.07.03 USD 19'980.00 A. Express 01.08.03 USD

28'500.00 A. Express 01.08.03 USD 28'500.00 A. Express 22.08.03 USD 34'590.00 A. Express 26.08.03 USD 38'250.00 A. Express 22.09.03 USD 63'490.00 A. Express 22.09.03 USD 1'150.00 A. Express 26.09.03 USD 26'350.00 A. Express 22.10.03 USD 58'990.00 A. Express 22.10.03 USD 61'290.00 A. Express 21.11.03 USD 71'690.00 A. Express 24.11.03 USD 68'490.00 Mastercard 26.11.03 USD 14'259.00 Mastercard 09.12.03 USD 9'890.00 Mastercard 17.12.03 USD 7'600.00 A. Express 24.12.03 USD 64'700.00 Mastercard 26.12.03 USD 8'500.00 A. Express 29.12.03 USD 62'250.00 A. Express 29.12.03 USD 52'150.00 Mastercard 30.12.03 USD 10'350.00 VISA 24.01.04 USD 10'750.00 A. Express 26.01.04 USD 51'000.00 A. Express 29.01.04 USD 118'790.00 VISA 17.02.04 USD 7'800.00 A. Express 19.02.04 USD 76'500.00 A. Express 23.02.04 USD 50'871.00 A. Express 24.02.04 USD 36'500.00 A. Express 24.02.04 USD 38'425.52 Mastercard 06.03.04 USD 7'000.00 A. Express 17.03.04 USD 10'170.60 A. Express 23.03.04 USD 78'700.00 A. Express 24.03.04 USD 45'000.00 A. Express 24.03.04 USD 39'500.00 A. Express 25.03.04 USD 10'500.00 A. Express 20.04.04 USD 5'296.20 A. Express 04.05.04 USD 20'000.00

\* operazioni stornate (6) \*\* operazioni per le quali non è stato possibile determinare il conto di appoggio (3) \*\*\* operazioni per le quali non è stato rinvenuto il vaucher facendo poi uso a scopo di inganno di almeno 47 (quarantasette) di tali vouchers, inviandoli, per il tramite del fratello \_\_\_\_\_, alle società preposte alla gestione delle transazioni finanziarie generate con le citate carte di credito, ottenendo 38 (trentotto) accrediti, relativi a 41 (quarantuno) vouchers, per complessivi USD 1'226'917.00 sui conti bancari delle ditte \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, aperti presso il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e la Banca \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, fondi che sono stati in seguito bonificati sui conti bancari negli \_\_\_\_\_ dell'imputato in misura di USD 1'153'735.00, previa deduzione di complessivi USD 73'182.00 che sono apparentemente rimasti in Svizzera disposizione del fratello \_\_\_\_\_, nonché per avere, sempre per il tramite del fratello \_\_\_\_\_ e in parte con l'aiuto della sorella \_\_\_\_\_, al fine di tranquillizzare la ditta \_\_\_\_\_, società preposta alla gestione delle transazioni finanziarie generate con le carte di credito American Express, che aveva chiesto spiegazioni su alcune transazioni, rispettivamente allo scopo di celare il reale retroscena delle stesse, formato fatture false, lettere false e dichiarazioni di storno false, sottoscrivendo queste ultime con le firme false dei clienti fittizi, e meglio: - fattura \_\_\_\_\_ n. 000103 del 18 novembre 2003 di USD 71'690.00 indirizzata a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, - fattura \_\_\_\_\_ n. 000104 del 19 novembre 2003 di USD 68'490.00 indirizzata a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, - fattura \_\_\_\_\_ n. 000111 del 19 gennaio 2004 di USD 118'790.00 indirizzata a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, - scritto \_\_\_\_\_ "reclamo storno merce" del 5 aprile 2004 indirizzato ad \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, relativo alla fattura n. 00118 di USD 78'700.00, - scritto \_\_\_\_\_ "reclamo storno merce" del 5 aprile 2004 indirizzato a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ relativo alle fatture n. 00116 di Fr. 6'500.00 e n. 00117 di USD 45'000.00, - scritto \_\_\_\_\_ "reclamo storno merce" del 5 aprile 2004 indirizzato a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ relativo alla fattura n. 00119 di USD 39'500.00, - dichiarazione \_\_\_\_\_ "storno merce" del 6 aprile 2004 indirizzata ad \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (con firma falsa, "per accettazione", del cliente) relativa alla fattura n. 00118 di USD 78'700.00, - dichiarazione \_\_\_\_\_ "storno merce" del 6 aprile 2004 indirizzata alla \_\_\_\_\_, signor \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (con firma falsa, "per accettazione", del cliente) relativa alle fatture n. 00115 di Fr. 13'000.00 e n. 00120 di USD 10'500.00, - dichiarazione \_\_\_\_\_ "storno merce" del 6 aprile 2004 indirizzata a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (con firma falsa, "per accettazione", del cliente) relativa alle fatture n. 00116

di Fr. 6'500.00 e n. 00117 di USD 45'000.00, - dichiarazione \_\_\_\_\_ “storno merce” del 6 aprile 2004 indirizzata ad \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (con firma falsa, “per accettazione”, del cliente) relativa alle fatture n. 00109 di Fr. 62'000.00, n. 00110 di Fr. 47'200.00 e n. 00111 di USD 36'500.00, - dichiarazione \_\_\_\_\_ “storno merce” del 6 aprile 2004 indirizzata a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (con firma falsa, “per accettazione”, del cliente) relativa alle fatture n. 00116 di USD 76'500.00 e n. 00119 di USD 39'500.00, facendone altresì uso a scopo di inganno, inviandole alla ditta \_\_\_\_\_, che aveva bloccato i pagamenti e chiesto spiegazioni sul retroscena economico delle transazioni. fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto: dagli art. 251 cifra 1 CP. Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero pubblico; - il difensore d'ufficio dell'imputato, avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 14:55. Evase le seguenti questioni: I. Verbale del dibattimento del 15 ottobre 2014 Il Presidente constata l'assenza dell'imputato. Il Presidente constata altresì che l'imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 8 settembre 2014 presso il suo difensore, così come da elezione di domicilio legale, raccomandata che è stata ritirata dal suo difensore in data 10 settembre 2014 (doc. TPC 4). L'imputato non ha presentato giustificazioni per la sua assenza. Giusta l'art. 366 CPP, viene fissata una nuova udienza, previa nuova citazione, martedì 23 dicembre 2014 alle ore 14.00. II. Verbale del dibattimento 23 dicembre 2014 Il Presidente constata l'assenza dell'imputato. Il Presidente constata che l'imputato è stato regolarmente citato con invio raccomandato del 21 ottobre 2014 (doc. TPC 6). L'imputato non ha presentato giustificazioni per la sua assenza. Il Presidente richiama il verbale del dibattimento del 15 ottobre 2014 (prima udienza) e constata che l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato. Le parti danno atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia. Si procede quindi alla continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia. Sentiti: - il Procuratore Pubblico il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: Riassume la fattispecie che vede coinvolti i fratelli IM 1. Le risultanze agli atti dei precedenti procedimenti a carico del fratello hanno già permesso di stabilire che tutti i documenti menzionati nell'AA sono falsi. La Corte deve stabilire il ruolo di IM 1 nell'ambito di questa operazione che è già costata la condanna al fratello \_\_\_\_\_ e alla sorella \_\_\_\_\_ per falsità in documenti. A mente dell'accusa egli è correo. Anche in assenza della comprensione dell'intero disegno non si può non constatare che le carte di credito utilizzate per creare i falsi vouchers erano appoggiate a conti \_\_\_\_\_ riconducibili a IM 1. Esclusivamente lui, titolare di quei conti, può avere chiesto alle società la loro emissione. Solo lui può averle consegnate o spedite al fratello \_\_\_\_\_. Solo lui ha avuto disposizione del 1,5 milione di dollari che il fratello gli ha ritornato. Da qui a mente dell'accusa la sua piena correttezza nella falsità in documenti. Pacifico lo scopo di procacciarsi un indebito profitto. In merito alla commisurazione della pena, la colpa è di una certa gravità ritenuto il numero di documenti falsificati ed il guadagno. Assente è la presa di responsabilità. La latitanza dell'imputato, unita alle sue scarse dichiarazioni non lasciano spazio per una pena pecuniaria. Chiede una pena detentiva di 13 mesi, nonché la condanna al pagamento in solido con il fratello \_\_\_\_\_ di quello che è stato il provento accertato per queste transazioni, ossia i USD 72'182.- trattenuti in Svizzera; - l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: precisa di aver visto l'imputato un'unica volta, il 20 febbraio 2013. Il difensore ha avuto l'impressione

di trovarsi di fronte ad un uomo disperato. Di fatto, sappiamo che IM 1 non ha documenti di legittimazione validi, ha espresso anche a verbale la sua volontà di trasferirsi in Svizzera dove si trovano i suoi genitori. In merito ai fatti contenuti nell'AA, IM 1 ha negato di aver mai commesso tali reati, indicava trattarsi di operazioni lecite. Secondo il difensore agli atti non vi sono prove che IM 1 abbia falsificato alcunché né che egli sapesse di cosa faceva il fratello. Alla difesa non risulta che vi siano prove che sia stato proprio il suo cliente a chiedere l'emissione di tali carte. Anzi, egli ha stabilito che queste si potevano richiedere facilmente via telefono. I 78'000 dollari di indebito profitto sono chiari a carico di \_\_\_\_\_, non vede invece un profitto per IM 1. Per la seconda parte dell'AA, esso riguarda unicamente rapporti in Svizzera messi in atto da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, IM 1 ha dichiarato di non aver avuto nessun ruolo in queste transazioni. Se la Corte dovesse considerare diversamente, la difesa ritiene che il ruolo dell'imputato sia stato minimo, egli dev'essere dunque considerato complice, e non correo. Chiede il proscioglimento da falsità in documenti, e, se pena dovrà essere, chiede che quella richiesta dal PP venga ridotta tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali. Egli è incensurato ed è passato tantissimo tempo dai fatti. Si chiede in ogni caso che la pena venga sospesa condizionalmente. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall'art. 82 CPP; visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 251 CP; 82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia in contumacia: IM 1 Alias \_\_\_\_\_ 1. è autore colpevole di: falsità in documenti per avere, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, nel periodo ottobre 2002-marzo 2004, agendo in correità e per il tramite del fratello \_\_\_\_\_, e in parte con la complicità della sorella \_\_\_\_\_, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi, facendone altresì uso a scopo d'inganno; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato: 2.1. alla pena detentiva di 8 (otto) mesi; 2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese procedurali. 2.3. a versare l'importo di USD 73'182.- a favore dello Stato a titolo di risarcimento compensatorio. 3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 4. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 4.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 1'995.00 spese fr. 143.00 totale fr. 2'138.00 § La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d'ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP). 4.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 2'138.00 (art. 135 cpv. 4 CPP). 5. Il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP). 6. Parallelamente all'istanza di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Per la Corte delle assise correzionali Il

Presidente		La vicecancelliera	Distinta spesa:
giustizia	fr. 1'000.--	Inchiesta preliminare	fr.

200.-- Altri disbori (postali, tel., ecc.) fr. 85.-- fr. 1'285.-- =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.